

NUOVO STATUTO CONSORZIO C.A.DO.S. CONSORZIO DI AREA VASTA

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Denominazione e sede
- Art. 2 - Natura e oggetto
- Art. 3 - Competenza consortile
- Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di consorziato
- Art. 5 - Esercizio associato di funzioni e accorpamento
- Art. 6 - Funzione regolamentare e tariffe
- Art. 7 - Programmazione
- Art. 8 - Norma di rinvio

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 9 - Informazione
- Art. 10 - Accesso, partecipazione e azione popolare
- Art. 11 - Garanzie per gli utenti
- Art. 12 - Rapporti con associazioni ed istituzioni

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 13 - Organi del Consorzio

Capo I - Assemblea

- Art. 14 - Funzioni
- Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 16 - Sessioni e sedute
- Art. 17 - Funzionamento
- Art. 18 - Composizione dell'Assemblea

Capo II - Consiglio d'Amministrazione

- Art. 19 - Funzioni
- Art. 20 - Convocazione e funzionamento
- Art. 21 - Composizione e nomina
- Art. 22 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni

Capo III - Presidente del Consorzio

- Art. 23 - Funzioni
- Art. 24 - Elezione

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti

- Art. 25 - Revisore dei conti. Funzioni
- Art. 26 - Segretario del Consorzio - Direttore e personale consortile

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 27 - Gestione economico-finanziaria e contabile
- Art. 28 - Investimenti e contratti
- Art. 29 - Disposizioni finali

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 9 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 il Consorzio obbligatorio di area vasta denominato CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE per i Servizi siglabile "C.A.DO.S."

2. Il Consorzio ha sede legale in Rivoli Corso Francia n. 98.

3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2

(Natura e oggetto)

1. Il Consorzio obbligatorio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di sub ambito di area vasta relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

Art. 3

(Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.

2. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:

- a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani,
- b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati,
- c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
- d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
- e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
- g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta.

4. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione.

Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.

5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art 4

(Quote di partecipazione e qualità di consorziato)

1. Le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite: il 90% sulla base della popolazione residente e per la parte restante pari al 10% sulla base dell'estensione del territorio comunale, così come meglio indicato nella tabella allegata sotto la lettera A) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, per il caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse.

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5

(Esercizio associato di funzioni e accorpamento)

1. Il Consorzio può esercitare le proprie funzioni in forma associata ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ovvero deliberare l'accorpamento ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1.

2. L'accorpamento è deliberato dall'Assemblea consortile, sentita la Conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 e previo parere favorevole della Regione.

Art. 6

(Funzione regolamentare e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio del sito del Consorzio dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 7

(Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d'ambito e nel programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il piano d'ambito ed il programma annuale hanno particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, di raccolta differenziata, al fine di conseguire le percentuali previste dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.

3. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti stabiliti per gli stessi comuni dal piano d'ambito, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

4. Il piano d'ambito e il programma annuale sono proposti dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'Assemblea, nonché trasmessi entro i successivi 30 giorni alla Regione.

5. L'Assemblea approva il programma annuale in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale degli enti consorziati.

Art. 8

(Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9

(Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Durante il mandato o l'incarico, i componenti del Consiglio di amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.

3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con la pubblicazione in un apposito Albo del Consorzio ai fini della conoscibilità.

Art. 10

(Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 11

(Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio all'utenza.

3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti ed osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

5. I comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 12

(Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 13

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio di amministrazione, il Revisore dei conti.

2. L'azione di responsabilità contro i consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 14

(Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d'ambito, il programma annuale d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, determina le eventuali indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

Art. 15

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio di amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi nell'apposito albo pretorio del sito del Consorzio e su quello dei comuni aderenti. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
5. In assenza del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta, secondo le regole sopra indicate, dal componente più anziano di età.

Art. 16

(Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l'accorpamento del Consorzio ad altro contiguo, per l'esercizio associato delle funzioni ad altri Consorzi contigui, per l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del Piano d'ambito e del programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 17

(Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 16, comma 4.

3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai comuni consorziati entro 10 giorni dalla data di adozione.

Art. 18

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni consorziati o da un loro delegato che rivesta la carica di consigliere e/o assessore del Comune rappresentato, con atto scritto e comunicato al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa. Sono consentite deleghe permanenti, da attivare o revocare con atto scritto. E' ammesso inoltre che un componente (o suo delegato) dell'Assemblea, rappresenti per la singola seduta, oltre il proprio ente, fino a due Comuni consorziati previo accordo scritto tra gli stessi.

2. I consiglieri sindaci o assessori dei comuni consorziati partecipano ed esprimono il proprio voto in Assemblea anche qualora componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio di amministrazione.

Art. 19

(Funzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo politico: è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea.

Art. 20

(Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente del Consorzio e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente del Consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente del Consorzio e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull'albo attivato sul sito ufficiale del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipa il Segretario consortile con funzioni di assistenza giuridico-legale. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.

Art. 21

(Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente e dai consiglieri eletti per un periodo di cinque anni dall'Assemblea, in numero non inferiore a due e non superiore a sei, definito dall'Assemblea stessa prima dell'elezione. E' assicurata in ogni caso la rappresentanza in consiglio di amministrazione di almeno un componente espressione della Val Sangone e di almeno un componente espressione della Val di Susa.

2. I consiglieri sono sindaci o assessori dei comuni consorziati, ovvero esperti scelti con avviso pubblico.

3. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio.

Art. 22

(Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione. In mancanza i consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione, il Consiglio di amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione entro i successivi novanta giorni. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 23

(Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge

previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente, qualora venga individuato tra esperti scelti con avviso pubblico, partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea, nonché svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 24 (Elezioni)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto tra i membri del Consiglio di amministrazione dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; dopo due votazioni infruttuose si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente o impedito anche il vicepresidente, lo sostituisce il consigliere più anziano d'età.

3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai consiglieri di amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 25 (Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e può presenziare all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 26 (Segretario del Consorzio - Direttore e personale consortile)

1. Il Presidente del Consorzio, fatto salvo quanto previsto al comma 2°, nomina il Segretario del Consorzio, tra i segretari comunali iscritti all'Albo nazionale presso il Ministero dell'Interno, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti dal TUEL e ne determina anche il compenso annuale.

2. In prima applicazione la dotazione organica del personale consortile si compone di tutto il personale già presente nei ruoli, transitato per deliberazione di riorganizzazione del Consorzio di bacino, assunto a tempo indeterminato e/o determinato, ovvero comandato dai comuni consorziati o assunto nelle more della riorganizzazione a seguito di procedura concorsuale.

3. Il Direttore del Consorzio, se non presente all'atto della riorganizzazione, è nominato dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione di individuazione del Consiglio di Amministrazione, nelle forme assunzionali previste dalle norme vigenti in materia.

4. Alla struttura organizzativa di cui ai commi precedenti, compete:

a) la predisposizione degli atti nonché l'effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ed in particolare del Piano d'ambito e del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione dei servizi;

c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione dei servizi, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi, finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore;

e) ogni altra attività attribuita dall'Assemblea e del Consiglio di amministrazione del Consorzio in quanto funzionale all'espletamento della propria attività;

f) ogni altra competenza gestionale attribuita a dirigenti e funzionari dall'art. 107 TUEL n. 267/00 e s.m.i.

5. Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 4, gli uffici del Consorzio intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27

(Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.

3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Servizio di tesoreria o di cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel comune ove ha sede il Consorzio stesso.

5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati mediante il registro cespiti ammortizzabili e il libro inventari.

6. I valori immobiliari e mobiliari (azionari) posseduti dal Consorzio di bacino già inventariati nella documentazione contabile e fiscale dell'ente, non sono modificati dalle nuove quote di partecipazione e restano pertanto attribuiti ai Comuni consorziati secondo le quote di partecipazione determinate alla data del 31 dicembre 2020 ed indicate per memoria nell'allegato al presente atto sotto la lettera B).

Art. 28

(Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano d'ambito e dal programma annuale il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri

enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.

2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati recependo i regolamenti attualmente vigenti nel Consorzio di bacino.

Art. 29

(Disposizioni finali)

1. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

NUOVE QUOTE MILLESIMALI - CONSORZIO AREA VASTA CADOS

PROPORZIONI APPLICATE: PESO ABITANTI: 90 PESO SUPERFICIE: 10

COMUNE	ABITANTI residenti al 31/12/2020 <i>(fonte ISTAT)</i>	% incidenza su abitanti	SUPERFICIE (KMQ) <i>(fonte ISTAT)</i>	% incidenza su superficie	QUOTE	QUOTE NUOVE MILLESIMALI C.A.V.	QUOTE MILLESIMALI AL 31/12/2020	DELTA MILLESIMI
ALMESE	6.426	1,90%	17,88	1,23%	1,83	18,30	18,00	0,29
AVIGLIANA	12.611	3,72%	23,22	1,60%	3,51	35,09	35,36	-0,27
BARDONECCHIA	3.148	0,93%	132,20	9,11%	1,75	17,47	21,38	-3,91
BORGONE SUSÀ	2.197	0,65%	5,00	0,34%	0,62	6,18	6,25	-0,07
BRUZOLO	1.510	0,45%	12,56	0,87%	0,49	4,88	4,47	0,40
BUSSOLENO	5.806	1,71%	37,07	2,55%	1,80	17,97	16,55	1,43
CAPRIE	2.067	0,61%	16,41	1,13%	0,66	6,62	6,15	0,47
CASELETTE	3.022	0,89%	14,31	0,99%	0,90	9,01	8,49	0,52
CESANA TORINESE	951	0,28%	121,70	8,38%	1,09	10,91	6,90	4,01
CHIANOCCO	1.595	0,47%	18,60	1,28%	0,55	5,52	4,70	0,82
CHIOMONTE	885	0,26%	26,70	1,84%	0,42	4,19	3,81	0,38
CHIUSA S.MICHELE	1.598	0,47%	6,00	0,41%	0,47	4,66	4,52	0,14
CLAVIERE	198	0,06%	2,70	0,19%	0,07	0,71	1,76	-1,05
CONDOVE	4.489	1,32%	71,30	4,91%	1,68	16,83	13,56	3,28
EXILLES	239	0,07%	46,55	3,21%	0,38	3,84	1,28	2,57
GIAGLIONE	609	0,18%	33,60	2,31%	0,39	3,93	1,91	2,02
GRAVERE	673	0,20%	18,70	1,29%	0,31	3,08	2,68	0,40
MATTIE	665	0,20%	27,70	1,91%	0,37	3,67	2,40	1,27
MEANA DI SUSÀ	824	0,24%	17,70	1,22%	0,34	3,41	2,93	0,47
MOMPANTERO	645	0,19%	30,10	2,07%	0,38	3,79	2,09	1,70
MONCENISIO	32	0,01%	4,50	0,31%	0,04	0,40	0,12	0,28
NOVALESA	528	0,16%	28,30	1,95%	0,34	3,35	1,67	1,68
OULX	3.319	0,98%	99,90	6,88%	1,57	15,70	14,59	1,11
RUBIANA	2.368	0,70%	26,80	1,85%	0,81	8,14	8,19	-0,05
S.AMBROGIO DI TORINO	4.684	1,38%	8,60	0,59%	1,30	13,03	13,23	-0,20
S.ANTONINO DI SUSÀ	4.169	1,23%	10,00	0,69%	1,18	11,76	11,76	0,00
S.DIDERO	528	0,16%	3,30	0,23%	0,16	1,63	1,58	0,05
S.GIORIO DI SUSÀ	978	0,29%	19,60	1,35%	0,39	3,95	2,97	0,98
SALBERTRAND	625	0,18%	40,90	2,82%	0,45	4,48	2,42	2,06
SAUZE D'OULX	1.082	0,32%	17,31	1,19%	0,41	4,07	9,56	-5,50
SAUZE DI CESANA	241	0,07%	78,28	5,39%	0,60	6,03	1,93	4,10
SESTRIERE	921	0,27%	25,00	1,72%	0,42	4,17	8,95	-4,78
SUSÀ	6.174	1,82%	11,26	0,78%	1,72	17,17	17,38	-0,20
VAIE	1.414	0,42%	7,10	0,49%	0,42	4,24	4,05	0,20
VENAUS	883	0,26%	19,80	1,36%	0,37	3,71	2,74	0,97
VILLARDORA	2.832	0,84%	5,60	0,39%	0,79	7,91	8,08	-0,17
VILLARFOCCHIARDO	1.939	0,57%	25,60	1,76%	0,69	6,91	5,88	1,04
ALPIGNANO	16.945	5,00%	11,92	0,82%	4,58	45,83	45,99	-0,17
BUTTIGLIERA ALTA	6.346	1,87%	8,10	0,56%	1,74	17,41	17,61	-0,19
COAZZE	3.127	0,92%	56,50	3,89%	1,22	12,20	11,00	1,19
COLLEGNO*	49.539	14,62%	18,10	1,25%	13,28	132,82	138,15	-5,33
DRUENTO	8.909	2,63%	27,54	1,90%	2,56	25,56	24,32	1,24
GIAVENO	16.257	4,80%	71,74	4,94%	4,81	48,12	47,35	0,78
GRUGLIASCO	36.928	10,90%	13,13	0,90%	9,90	98,99	102,55	-3,56
PIANEZZA	15.448	4,56%	16,50	1,14%	4,22	42,17	43,70	-1,54
REANO	1.750	0,52%	6,60	0,45%	0,51	5,10	5,06	0,04
RIVOLI	47.597	14,05%	29,50	2,03%	12,85	128,45	135,59	-7,14
ROSTA	4.925	1,45%	9,00	0,62%	1,37	13,70	14,25	-0,55
SAN GILLIO	3.101	0,92%	8,90	0,61%	0,88	8,85	8,71	0,14
SANGANO	3.746	1,11%	6,00	0,41%	1,04	10,36	10,52	-0,16
TRANA	3.809	1,12%	16,40	1,13%	1,12	11,25	10,88	0,36
VALGIOIE	915	0,27%	9,10	0,63%	0,31	3,06	3,15	-0,10
VENARIA	33.134	9,78%	20,30	1,40%	8,94	89,40	91,16	-1,75
VILLARBASSE	3.500	1,03%	10,36	0,71%	1,00	10,01	9,74	0,27
TOTALE	338.851	100,00%	1451,54	100,00	100,00	1000	1000	
	90		10					

* COMUNE CAPOFILA - Collegno

ALLEGATO B

**QUOTE MILLESIMALI AL 31/12/2020 PER LA DETERMINAZIONE DEI
VALORI MOBILIARI ED IMMOBILIARI DEI COMUNI CONSORZIATI DEL
CONSORZIO DI BACINO C.A.DO.S.**

COMUNE	ABITANTI EQUIVALENTI	QUOTE MILLESIMALI
ALMESE	6.598	18,00
AVIGLIANA	12.959	35,36
BARDONECCHIA	7.834	21,38
BORGONE SUSÀ	2.290	6,25
BRUZOLO	1.639	4,47
BUSSOLENO	6.064	16,55
CAPRIE	2.254	6,15
CASELETTE	3.111	8,49
CESANA TORINESE	2.527	6,90
CHIANOCCO	1.722	4,70
CHIAMONTE	1.395	3,81
CHIUSA S.MICHELE	1.655	4,52
CLAVIERE	645	1,76
CONDOVE	4.969	13,56
EXILLES	467	1,28
GIAGLIONE	701	1,91
GRAVERE	982	2,68
MATTIE	880	2,40
MEANA DI SUSÀ	1.075	2,93
MOMPANTERO	767	2,09
MONCENISIO	43	0,12
NOVALESA	611	1,67
OULX	5.346	14,59
RUBIANA	3.000	8,19
S.AMBROGIO DI TORINO	4.849	13,23
S.ANTONINO DI SUSÀ	4.310	11,76
S.DIDERO	581	1,58
S.GIORIO DI SUSÀ	1.088	2,97
SALBERTRAND	886	2,42
SAUZE D'OULX	3.505	9,56
SAUZE DI CESANA	708	1,93
SESTRIERE	3.279	8,95
SUSÀ	6.367	17,38
VAIE	1.484	4,05
VENAUS	1.003	2,74
VILLARDORA	2.962	8,08
VILLARFOCCHIARDO	2.154	5,88
ALPIGNANO	16.855	45,99
BUTTIGLIERA ALTA	6.452	17,61
COAZZE	4.032	11,00
COLLEGNO	50.627	138,15
DRUENTO	8.914	24,32
GIAVENO	17.350	47,35
GRUGLIASCO	37.581	102,55
PIANEZZA	16.016	43,70
REANO	1.854	5,06
RIVOLI	49.690	135,59
ROSTA	5.221	14,25
SAN GILLIO	3.191	8,71
SANGANÒ	3.855	10,52
TRANA	3.989	10,88
VALGIOIE	1.156	3,15
VENARIA	33.406	91,16
VILLARBASSE	3.569	9,74
TOTALE	366.465	1000